

# **Linee Guida operative per l'interscambio di pallets EPAL**

Raccomandazione ECR 2006  
Versione 1.0  
13 luglio 2006

## Premessa

Le aziende di produzione e distribuzione iscritte a ECR hanno elaborato una raccomandazione tecnica sulle procedure di interscambio del pallet EPAL. Le indicazioni, di carattere operativo, sono raccolte nel presente documento e rappresentano un riferimento documentale per le aziende che aderiscono al Sistema di Interscambio Pallets EPAL. Attraverso le *Linee Guida Operative per l'Interscambio di Pallets EPAL* il gruppo di lavoro ECR ha inteso condividere le regole di un corretto interscambio. Dette regole divengono vincolanti per le aziende che aderiscono al sistema e assicurano l'efficienza e l'efficacia dei processi di interscambio di pallets EPAL.

La prima e fondamentale regola che garantisce efficacia ed efficienza al sistema è che le aziende si attrezzino per effettuare l'**interscambio immediato**. L'interscambio differito è per sua natura una modalità meno efficiente e come tale genera costi aggiuntivi che possono pregiudicare completamente il valore generato da pratiche virtuose nella filiera. L'interscambio differito infatti obbliga come minimo:

1. alla gestione di un sistema di contabilizzazione dei buoni
2. all'impiego di risorse per organizzare la presa differita
3. spesso anche all'organizzazione di trasporti e movimentazioni ad-hoc

L'interscambio differito deve pertanto considerarsi 'eccezione' alla regola fondamentale.

Le indicazioni operative condivise tengono inoltre conto degli aspetti correlati alla tutela della sicurezza del lavoro per quanto attiene alle mansioni direttamente coinvolte con i processi di interscambio.

## I processi di Interscambio

Il processo di interscambio deve essere basato sulla pratica primaria dell'**interscambio immediato**. In questo caso:

- l'operatore responsabile della consegna (trasportatore, operatore logistico) consegna merce caricata su pallet EPAL
- ritira dall'operatore del punto di consegna un equal numero di pallets EPAL

A tal proposito preme mettere in evidenza che:

- i pallets devono possedere le caratteristiche qualitative di un pallet interscambiabile come da indicazioni Qualipal (vedi Allegato 3)
- eventuali obiezioni sulla qualità di parte dei pallets scaricati (pallets rotti o di qualità insufficiente) vanno segnalate in questa fase e la relativa riserva riportata almeno sul documento di trasporto. La quota parte di pallets ritenuta non idonea all'interscambio andrà a diminuire la quantità di pallets effettivamente interscambiati.
- I pallets da caricare, e quindi conformi alle indicazioni qualitative, dovranno essere messi a disposizione dagli operatori del punto di consegna all'operatore responsabile della consegna<sup>1</sup> ed in ogni caso le operazioni di carico dei legni dovranno essere fatte nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro (legge 626). Vale il principio della contestualità di luogo, quindi in tutti i casi in cui possibile, nello stesso punto in cui è stato effettuato lo scarico. Eventuali vincoli del punto di scarico che obblighino ad effettuare la presa altrove non possono esimere il responsabile del punto di scarico dal garantire che la presa avvenga con la piena assistenza del personale del punto di scarico, nel pieno rispetto della legge 626, senza inutili ritardi. Gli oneri derivanti dal mancato rispetto di questi elementari principi sono a carico del soggetto che se ne rende responsabile

---

<sup>1</sup> Nel rispetto delle norme che regolamentano la sicurezza sul lavoro le parti concordano che i pallets siano caricati sul mezzo da parte del personale del punto di scarico.

- eventuali obiezioni sulla qualità di parte dei pallets da caricare vanno segnalate in questa fase. I pallets interscambiati e quindi restituiti dovranno essere conformi alle indicazioni qualitative di un pallet interscambiabile come da indicazioni di Qualipal (vedi Allegato 3)
- l'azienda responsabile del punto di consegna mette in atto ogni attività di gestione del proprio parco pallet e dei relativi flussi di rientro dalla propria rete distributiva affinché uno stock sufficiente a garantire l'interscambio immediato sia sempre disponibile

Atteso che l'interscambio differito debba considerarsi (per la rilevanza dei costi che genera) pratica di natura eccezionale, si concordano inoltre le seguenti condizioni che possono preludere **all'interscambio differito**:

- temporanea mancanza totale/parziale di pallets presso il punto di scarico o pallets di qualità non adeguata;
- richiesta del vettore per mancanza di spazio sul mezzo.

L'operatore responsabile del punto di consegna produce un Buono Pallet valido per il ritiro differito di una quantità di pallets pari al numero di pallets non interscambiati in diretta

Il vettore è così in possesso di un titolo valido per il ritiro della quantità di pallets indicata secondo i tempi e le modalità concordate fra le parti.

A tal proposito preme mettere in evidenza che:

- il Buono Pallet deve essere prodotto secondo il formato e le indicazioni del "Buono pallet Standard" (Vedi Allegato 2). Il "Buono Pallet Standard" contiene le informazioni minime previste per la gestione dell'interscambio in differita. I Buoni possono essere completati con informazioni personalizzate di particolare interesse per i due soggetti coinvolti
- il Buono Pallet deve essere intestato a soggetto aderente al sistema di interscambio<sup>2</sup>
- la ragione del mancato interscambio deve essere adeguatamente documentata sul Buono Pallet Standard, possibilmente utilizzando uno schema condiviso di ragioni possibili (Vedi allegato 2)
- il Buono Pallet è da ritenersi esclusivamente strumento di supporto all'interscambio in tempi differiti e non va inteso come "*sostituto monetizzabile*" di un pallet. Pur esistendo alcuni casi, riportati ai successivi paragrafi "*Addebito dei Pallets EPAL*" e "*Monetizzazione del Buono pallet*", in cui è lecito il ricorso alla monetizzazione del buono, questa pratica è da ritenersi del tutto eccezionale
- il caso in cui l'interscambio immediato non si finalizza per volontà del vettore va opportunamente documentato sul Buono Pallet (vedi Allegato 2) e su adeguata documentazione presso il punto di consegna. Le parti convengono altresì che venga fissata in 6 pallets la quantità minima di pallets non ritirati in questa fattispecie che dà diritto al vettore di richiedere l'emissione di un buono pallet

Dal punto di vista concettuale il ricorso al Buono Pallet non è da ritenersi soluzione sostitutiva all'interscambio immediato ma piuttosto strumento di gestione di anomalie contingenti che garantisce flessibilità al sistema. Esiste una soglia fisiologica di utilizzo oltre la quale è presumibile che il sistema di interscambio (per eccesso di interscambio differito) non sia più competitivo rispetto a sistemi concorrenti.

---

<sup>2</sup> L'adesione all'accordo quadro sostanzia l'impegno da parte delle aziende aderenti al sistema a rispettare le indicazioni elaborate.

La chiara individuazione delle aziende aderenti al sistema di interscambio costituisce anche la base di riferimento per l'identificazione di tutti quei soggetti non aderenti al sistema di interscambio per i quali possono essere individuate forme (condivise) di addebito del pallet non sussistendo le condizioni per l'interscambio o forme di interscambio concordate fra le singole parti.

Appare evidente a questo proposito la necessità per le aziende di garantire:

- contestualità di luogo per la presa differita, in occasione di una ulteriore consegna presso quel punto di scarico<sup>3</sup>
- adeguata contabilità dei flussi di pallet legati a movimentazioni interne (es. cedi-pdv, mandante-operatore logistico)
- opportune registrazioni dei buoni pallets emessi/ricevuti

La raccomandazione prevede per semplicità contabile un orizzonte di trattamento dei buoni pallet di tre mesi.

Questo significa che al termine di ogni trimestre solare, l'impresa in possesso di buoni pallet comunica all'azienda che ha emesso i buoni pallet il numero di pallets da ritirare. Contestualmente indica un piano di ritiro dei pallets che massimizzi il vantaggio di una già pianificata presenza di un mezzo sul punto di consegna. L'azienda che ha emesso i buoni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione conferma il piano di ritiro proposto o lo modifica con un nuovo piano su un orizzonte massimo di 2 mesi solari. Il piano di ritiro deve essere confermato al possessore dei buoni insieme all'indicazione delle modalità per il ritiro stesso.

L'organizzazione dei ritiri differiti dovrà essere concentrata sui punti abituali di consegna del prodotto e in occasione di ulteriori consegne già pianificate.

Ne risulta chiaro di converso che l'organizzazione (definizione di tempi e luoghi) per il ritiro differito deve essere lasciata in primis al **possessore dei buoni** essendo il soggetto in grado di conoscere i casi di presenza sul punto di scarico per consegne già pianificate. Nel caso la proposta non potesse risultare evadibile dal punto di scarico necessitando di una presa ad-hoc e per esigenze organizzative dell'azienda che ha emesso i buoni, venga violato il principio della contestualità di luogo il costo di questo flusso dovrebbe essere ribaltato sull'operatore responsabile di aver generato l'inefficienza. Questa fattispecie non si applica nel caso in cui l'interscambio differito sia stato generato per volontà del vettore.

In linea di principio, considerata l'ampia possibilità di programmazione dei ritiri (2 mesi) non devono sussistere casi in cui al termine del periodo concordato sussistano buoni pallet residui per quel ciclo di interscambio. Le aziende che devono rendere disponibili i pallets per il ritiro differito concordato, laddove necessario, provvederanno al ripristino del proprio parco pallets attraverso l'acquisto sul mercato.

L'interscambio in differita naturalmente deve poter avvenire anche all'interno del trimestre in cui è stato emesso il buono relativo. E' anzi auspicabile che ciò avvenga in "continuo" prima della scadenza del trimestre solare. Sarà compito del possessore del buono prendere preventivo contatto con il punto di scarico per comunicare il numero dei buoni e tentare un recupero in occasione della prima consegna utile.

### **Addebito dei Pallets EPAL non interscambiati**

Il ciclo di interscambio in differita prevederà, per quei pallets che allo scadere dell'orizzonte temporale previsto per la pianificazione (due mesi), non dovessero essere ancora stati restituiti secondo quanto previsto, una procedura di addebito da parte dell'azienda in possesso del buono all'azienda emittente. Il valore di addebito di riferimento deve essere considerato il valore referenziato dall'Osservatorio Indicod-ECR / Qualipal sul valore del pallet, fatti salvi i diritti delle parti di concordare (in maniera condivisa) un valore diverso. Condizioni di pagamento: 30 gg data fattura fine mese.

---

<sup>3</sup> Il principio di "contestualità di luogo" deve intendersi non come vincolo a ritirare il pallet esattamente dove è stato consegnato ma come impegno a rendere disponibile il pallet per il ritiro differito in uno degli abituali punti di consegna per limitare il ricorso a trasporti organizzati ad hoc, purchè concordato tra le parti

## **Monetizzazione del Buono Pallet**

Può sussistere il caso in cui le aziende IDM, per ragioni legate al costo del trasporto o al numero di unità da prelevare, decidano di rinunciare anche al ritiro differito. Questi casi devono essere pianificati e concordati attraverso lo stesso flusso di comunicazione IDM-GDO.

Questo è idealmente l'unico caso in cui il Buono Pallet viene legittimamente e concordemente monetizzato. Il prezzo di riferimento a cui il pallet sarà addebitato deve essere almeno scontato di un importo pari al costo di gestione del ritiro.

## **Buono Pallet e Operatori Logistici**

I buoni pallet vengono normalmente emessi dalle aziende distributive e intestati all'azienda di produzione del prodotto in consegna. Spesso l'azienda di produzione agisce, per quanto riguarda la consegna e più in generale la distribuzione del proprio prodotto, attraverso Operatori Logistici o trasportatori terzi. Pur considerando che è in ogni caso auspicabile che i buoni pallet vengano intestati dall'azienda di distribuzione all'azienda di produzione è in alcuni casi possibile (pallets misti multimarca, collettame) che i buoni pallet debbano essere intestati all'operatore logistico/trasportatore che effettua la consegna.

Questa pratica è consentita nel caso di:

- Operatore Logistico/Vettore aderente in proprio all'Accordo Quadro

L'operatore logistico aderente al sistema, e quindi sottoscrittore del relativo accordo quadro, acquisisce pieno titolo ad intercambiare pallets secondo le regole del sistema e quindi ad essere intestatario di buoni pallets e, di conseguenza, a provvedere al relativo ritiro differito.

Allo stesso modo l'Operatore Logistico che gestisce le operazioni di magazzinaggio/ricevimento per conto dell'acquirente dei prodotti, se aderente all'accordo quadro, ha titolo per emettere buoni pallets a proprio nome (e di questi buoni è responsabile a pieno titolo secondo i principi oggetto dell'atto di adesione) e si impegna ad indicare sul buono pallet medesimo il riferimento all'acquirente la merce.

In linea generale operatori logistici e trasportatori agiscono per conto delle relative mandanti per tutti gli aspetti legati alla distribuzione del prodotto e fra essi anche la gestione dei flussi di pallets. Essi rappresentano l'interfaccia primaria verso le aziende di distribuzione e produzione anche per quanto riguarda la gestione buoni pallets e l'organizzazione dei relativi ritiri differiti. Al fine di rafforzare il titolo attraverso cui l'operatore logistico agisce, nei confronti delle aziende distributive e produttive, sulle questioni relative all'interscambio appare necessario che:

- Riceva formale delega (indicata negli accordi contrattuali IDM-GDO) ad agire per conto della mandante sui temi connessi all'interscambio.

## **Il Valore del Pallet in interscambio**

Viene stabilito un valore di riferimento del pallet. Questo valore di riferimento deve essere utilizzato in tutti i casi in cui le aziende in possesso di buoni decidano di ricorrere, per mancato interscambio, all'addebito del pallet stesso o alla monetizzazione del buono (vedi paragrafo "Monetizzazione del Buono Pallet").

Il valore del Buono Pallet, essendo un Buono Merce è legato in modo indissolubile al valore del bene sottostante (il pallet EPAL), valore che nel tempo può modificarsi in relazione ai costi di produzione e gestione dello stesso.

Per fornire indicazioni consistenti alle aziende viene istituito un Osservatorio Permanente sul valore del Pallet EPAL.

I termini per la fissazione del valore di addebito sono così determinati:

Valore commerciale del pallet omologato come referenziato presso l'Osservatorio Valore Pallet istituito presso IndicoD-Ecr / Qualipal.

## **Indicazioni sulla gestione del parco pallet**

Anche alla luce di quanto emerso dalle indagini sugli aspetti giuridici su cui poggia il processo di interscambio appare evidente che ogni azienda aderente al sistema di interscambio risulta pienamente responsabile della gestione del proprio parco pallet del quale deve garantire, attraverso le necessarie attività, l'adeguatezza ai parametri qualitativi minimi sufficienti a garantire l'interscambiabilità e la disponibilità presso i "punti di interscambio".

Attività di riparazione di pallets devono essere condotte attraverso operatori certificati Qualipa. Il sistema di certificazione e verifica effettuato da SGS sugli operatori Qualipa assicura inoltre che le riparazioni vengano effettuate "a regola d'arte" e secondo precise indicazioni del consorzio a garanzia di elevati standard di qualità e, di riflesso, di sicurezza.

Le analisi svolte mostrano che risulta indispensabile ai fini della tutela del parco pallet di proprietà ed, in ultima analisi, del sistema in generale:

- assicurare un adeguato livello di presidio sui punti di stoccaggio. Questi sono ad oggi, spesso, spazio di sottrazioni che, ancora una volta, rappresentano una consistente fonte di alimentazione del mercato illecito
- gli operatori coinvolti nelle procedure di interscambio devono essere sensibilizzati all'importanza di una gestione attenta del tema. Questa attenzione risulta basilare al fine di assicurare il costante rientro di pallets da tutte le sedi più decentrate (singoli punti vendita) scoraggiando comportamenti che favoriscono la dispersione del parco pallet
- mantenere un controllo puntuale sul sistema attraverso una attenta contabilizzazione dei flussi aiuta a far emergere con prontezza eventuali situazioni anomale e permette di attivare le necessarie contromisure. Preme sottolineare che le aziende dovranno prediligere l'interscambio immediato lungo tutta la rete distributiva. Questo può comportare una sostanziale semplificazione anche alla gestione "contabile" della situazione pallet/buoni pallet
- assicurare dei percorsi di formazione continua sugli elementi determinanti la qualità del pallet interscambiabile rivolti agli operatori coinvolti, con particolare attenzione ai neoassunti